



4978.14

Da *Umberto* 103

Politi

- 4 MAR 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto:
imbroso di *spese*

legali

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 23057/2010

Cron. *4978*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 12/12/2013
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23057-2010 proposto da:

_____ C.F. _____, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell'avvocato ZOCALI MANUELA MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARDONE LUIGI, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (A.S.P. N. 5) di Reggio Calabria C.F. 02458490808, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

2013

3689

TELEREGISTRAZIONE - ESENTE ROLI

in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO N.12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato BORRELLI GUIDO, giusta delega in atti;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1123/2010 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/07/2010 R.G.N. 559/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l'Avvocato GUALTIERI GIUSEPPE per delega CARDONE LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.





Svolgimento del processo

1.- Con ricorso per ingiunzione al Giudice del lavoro di Palmi, ~~_____~~ premesso di essere stato assolto dal reato di omissione di atti di ufficio contestatogli in ragione del suo ufficio di direttore sanitario dell'ospedale civile di Polistena, chiedeva la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Palmi a rimborsargli le spese legali sostenute nel procedimento penale.

2.- Concesso decreto ingiuntivo per la somma di € 3.826,69, proponeva opposizione l'Azienda Sanitaria Locale. Rigettata con sentenza l'opposizione e proposto appello dall'Azienda, la Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza del 6.07.10 accoglieva l'impugnazione e revocava il decreto ingiuntivo, rilevando che il Riganò non si era attenuto al regolamento della A.S.L. di Palmi che regolava il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti sottoposti a processo penale per comportamenti tenuti durante l'espletamento delle funzioni del proprio ufficio, successivamente assolti, e, pertanto, non aveva diritto al richiesto rimborso.

3.- Propone ricorso per cassazione ~~_____~~; risponde con controricorso l'Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria, subentrata all'Azienda Sanitaria Locale.

Motivi della decisione

4.- Parte ricorrente deduce due motivi di ricorso:

4.1.- Con il primo mezzo di impugnazione censura la sentenza nella parte in cui afferma che il dipendente sarebbe decaduto dal diritto al rimborso delle spese legali per aver tardivamente comunicato l'avvio del procedimento penale a suo carico. Nella realtà il termine ha carattere meramente ordinatorio, sia perché non è comminata alcuna decadenza, sia perché è comunque consentito al dipendente di valersi di un difensore di fiducia in luogo di quello designato dall'Azienda. Pertanto, la decadenza deve ritenersi comminata per la sola ipotesi che il dipendente intenda valersi del legale designato e pagato dall'Azienda.

4.2.- Con il secondo motivo deduce violazione del combinato disposto degli artt. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987 e dell'art. 50 del d.P.R. 3.08.90 n. 333, concernenti il recepimento di alcuni accordi sindacali per il personale del comparto regioni ed enti pubblici non economici, dai quali si desume il principio che i dipendenti pubblici e gli amministratori debbono essere tenuti indenni dall'onere delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare per atti, fatti o omissioni connessi all'esercizio delle loro funzioni e favorevolmente risolti. Sulla base dell'art. 67 del d.P.R. n. 68 (che richiama l'art. 16 del d.P.R. 1.06.79 n. 191), inoltre non

qu



sussisterebbe ostacolo al rimborso *ex post* delle spese autonomamente sostenute dal dipendente, di modo che la sola tardività della richiesta non può essere ritenuta ostantiva.

5.- La disciplina applicabile al caso di specie, come posto in rilievo dall'Azienda controricorrente, è contenuta nell'art. 25 del ccnl 1998-2001 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, stipulato in data 8.06.00, e nell'art. 26 del ccnl nazionale integrativo del personale del comparto Sanità 7.04.99, stipulato il 20.09.01, i quali con formulazione identica prevedono che l'Azienda sanitaria – verificate l'assenza di conflitto di interesse – assuma a proprio carico la difesa del dirigente (art. 25) o genericamente del dipendente (art. 26) per i giudizi amministrativi, civili o penali riconnessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio. Le stesse disposizioni prevedono che gli oneri della difesa, in caso di assoluzione, siano a carico dell'azienda nel caso il dipendente sia stato assistito da un legale da essa prescelto; gli stessi oneri sono invece a carico del dipendente, nel caso lo stesso intenda nominare un difensore di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda.

Entrambe le norme danno atto della non applicabilità dell'art. 41 del d.P.R. 20.05.87 n. 270, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987 e relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, che, ai sensi della legge 29.03.83 n. 93, disciplinava la stessa materia nel sistema contrattuale antecedente la privatizzazione del pubblico impiego.

Le disposizioni negoziali sono state trasfuse nel regolamento dell'Azienda sanitaria n. 10 di Palmi, di cui il ~~-----~~ era dipendente. Detto regolamento prevede che indistintamente tutto il personale possa godere di detta copertura, a condizione che (per quanto qui interessa) il dipendente, dopo l'inizio del giudizio ed "entro e non oltre gg. 10 dalla piena conoscenza" dello stesso, abbia comunicato "la volontà di fruire di idonea assistenza legale a totale carico dell'Azienda" (art. 1). Detto regolamento prevede, comunque, che "nelle ipotesi in cui l'amministratore, funzionario o dipendente proceda alla nomina di un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda oppure a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato" (art. 3).

6.- La Corte di merito ha interpretato queste disposizioni nel senso che il diritto al rimborso ^{scatta} ~~scatta~~ solo nel caso che il funzionario abbia tempestivamente comunicato l'esistenza del procedimento penale ed abbia manifestato la volontà di usufruire dell'assistenza legale a carico dell'ente; pertanto, preso atto che detta comunicazione era stata tardivamente effettuata e che, soprattutto, non era stata

2001



manifestata la volontà di godere dell'assistenza a carico dell'azienda, lo stesso giudice ha ritenuto non dovuto il richiesto rimborso.

Le già richiamate norme contrattuali, su cui è fondato il diritto al rimborso, non prevedono esplicitamente l'obbligo del dipendente di indicare preventivamente (ed entro un breve termine) l'esistenza del procedimento giudiziario, né che l'interessato debba manifestare la volontà di volersi valere dell'assistenza legale dell'azienda. Le norme in questione, tuttavia, prevedono che l'azienda debba far assistere il dipendente da un legale fin dall'inizio del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, assumendosene le spese, e che debba comunicare al dipendente il nominativo del legale per ottenere il suo gradimento. Tali ultime disposizioni presuppongono, dunque, che l'azienda sia stata informata dell'esistenza del giudizio, sia stata portata a conoscenza dal dipendente della propria volontà di ottenere l'assistenza legale e che abbia nominato un difensore.

Le norme contrattuali consentono tuttavia che il funzionario respinga il professionista indicato dall'azienda e ne nomini un altro di suo gradimento, nel qual caso il dipendente può chiedere il rimborso delle spese sostenute entro il limite di quanto l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un legale da essa stessa nominato.

Nel caso di specie, l'azienda in sede regolamentare ha correttamente attuato la normativa contrattuale, subordinando il godimento del diritto al godimento dell'assistenza e (per quanto qui interessa) al rimborso delle spese sostenute per la difesa di fiducia ad una serie di oneri procedurali. Essa, infatti, in quanto astretta da vincoli di bilancio e dall'obbligo di programmazione della spesa, non poteva non essere portata a tempestiva conoscenza dell'esistenza del procedimento penale e della volontà del dipendente di godere dell'assistenza legale. In altre parole, la formulazione della norma regolamentare è un corretto bilanciamento dell'interesse al contenimento della spesa da parte dell'azienda e l'interesse a non sostenere le spese legali da parte del dipendente e sul piano giuridico impone di qualificare il termine assegnato al dipendente come perentorio.

Per queste ragioni l'inosservanza dei detti oneri di informazione dà luogo ad una vera e propria decadenza che, seppure non esplicitamente menzionata nel testo regolamentare, è pur tuttavia con evidenza desumibile dal complesso della normativa in oggetto.

Tale conclusione impone il rigetto del primo motivo di ricorso.

7.- Il secondo motivo è invece inconferente. La normativa che si assume violata è, infatti, non solo riferibile ad un diverso comparto del pubblico impiego (quello degli enti locali), ma non era neanche più applicabile al momento della maturazione delle condizioni che



legittimerebbero il diritto vantato, essendo essa venuta meno, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 30.03.01 n. 165 (tab. A-B), a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997.

8.- In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

I compensi professionali vanno liquidati in € 3.000 in base al d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento a solo due delle tre fasi (studio e introduzione) del giudizio di cassazione ed al parametro del valore indeterminato.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nella misura di € 100 (cento) per esborsi e di € 3.000 (tremila) per compensi professionali, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Roma in data 12 dicembre 2013

Il Presidente

Federico Ronlli

Il Consigliere estensore

Guarino

Il Funzionario
Virgilio Salaggi
Depositato in Camera



oggi,4. MAR 2014.

Il Funzionario
Virgilio Salaggi